



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 43

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

287^a seduta: mercoledì 13 dicembre 2017

Presidenza della vice presidente ALBANO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
CANDIANI (LN-Aut)	5
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	3, 4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC:Misto-UDC.

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03984, presentata da me e da altri senatori.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, la ringrazio innanzitutto per la sua interrogazione così puntuale.

Rilevo in premessa che, per il fermo pesca obbligatorio del 2015, sono state esaminate nel merito tutte le 2.089 domande pervenute per ottenere l'erogazione della relativa indennità.

A seguito della prescritta istruttoria, ai fini della concessione del premio, sono state ritenute ammissibili 1.269 istanze. Delle restanti domande, ad esclusione di quelle irricevibili o non ammissibili, stiamo procedendo a un supplemento d'istruttoria per verificare l'effettiva presenza dei requisiti indicati dalla normativa di settore. Infatti, circa il 30 per cento di queste istanze necessita di integrazioni o rettifiche che, in parte, non sono ancora pervenute.

Ciò posto, mi preme evidenziare che, nelle more del completamento dell'*iter* istruttorio necessario per tali domande, ai fini della corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto già accertati, con decreto ministeriale n. 16162 del 13 luglio scorso è stata pubblicata la graduatoria parziale dei 1.269 soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2015, a valere sui fondi di cui al regolamento n. 508 del 2014, misura 1.33 – arresto temporaneo.

In questa prima graduatoria sono comprese anche 49 delle 61 istanze presentate per i motopescherecci della Regione Liguria, di cui 47 ammissibili e 2 non ammissibili. Le restanti 12, ancora in fase istruttoria, verranno inserite nella prossima graduatoria di imminente pubblicazione.

Occorre comunque tener presente che, a causa di una sospensione operativa (dal 30 luglio al 20 settembre scorsi) del sistema finanziario informatico dell'IGRUE-MEF (che effettua i pagamenti dei fondi comunitari), alla fine dello scorso luglio si è proceduto al pagamento di 96 do-

mande. Con la riapertura dell'operatività del predetto sistema, l'amministrazione ha ripreso a effettuare i pagamenti delle domande inserite nella citata graduatoria.

Preciso infine che, per le domande relative al fermo pesca obbligatorio 2016, il Ministero sta completando il necessario *iter* istruttorio.

PRESIDENTE. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta del Vice Ministro, in quanto il problema lamentato nell'interrogazione, oltre alla burocrazia molto farraginoso, è la sospensione operativa di un mese e mezzo che è stata disposta. Sappiamo che il mondo della pesca non può aspettare tutto questo tempo, anche perché i pescatori hanno problemi di liquidità legati alla retribuzione dei dipendenti e ad altri oneri economici e contavano su questi contributi, anche perché l'obbligo del fermo pesca è imposto dall'Unione europea. Spero che in un prossimo futuro non ci siano più sospensioni legate a questo tipo di problemi e soprattutto che la burocrazia ci dia una mano ad alleggerire tali impegni. È per questo motivo che mi dichiaro parzialmente soddisfatta.

Segue l'interrogazione 3-04142, presentata dal senatore Candiani.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, premetto che la materia in esame – riguardante l'impiego agevolato di carburanti in lavori agricoli – è disciplinata dal punto 5 della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, che fissa aliquote di accisa ridotte per la benzina e il gasolio (rispettivamente il 49 per cento e il 22 per cento dell'aliquota ordinaria), e dal decreto interministeriale, adottato da questo Ministero, di concerto con il MEF, n. 454 del 2001, regolamento che disciplina le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale.

Per quanto attiene specificatamente al titolo di conduzione, il predetto regolamento consente che anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto possano accedere al beneficio, prescrivendo che, in allegato alla richiesta di beneficio da parte dell'avente diritto, sia prodotta idonea documentazione utile a comprovare il suddetto titolo.

Con la risoluzione n.2/D del 19 marzo 2003, peraltro evocata nell'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – preso atto delle forme negoziali utilizzate in ambito nazionale e al fine di non penalizzare parte degli agricoltori – ha introdotto, accanto alla proprietà e all'affitto di fondi rustici, altresì la fattispecie del comodato, quale riconosciuto titolo di conduzione dei terreni.

Al fine dunque di tutelare l'interesse fiscale, a fronte di casi registrati di distrazione d'uso del prodotto, la direttiva n. 104162 del 15 settembre 2017 ha confermato l'applicazione dell'agevolazione su gasolio e benzina consumati in lavori agricoli, anche laddove la conduzione dei terreni fosse discesa da contratto di comodato (per quanto – lo si ribadisce – tale fatti-

specie non sia espressamente contemplata dal D.M. 445/2001), e, in più, ha ritenuto utile introdurre, a decorrere dalla prossima assegnazione-annuale, l'obbligo di «forma scritta e registrazione» del predetto contratto, quale ulteriore requisito per accedere alle agevolazioni di cui trattasi.

Invero, fino ad oggi, la concessione di gasolio agevolato poteva avvenire, per terreni condotti in regime di comodato, anche in assenza di forma scritta, correlatamente a sistemi tecnico-amministrativi di controllo atti a evitare comunque illegittime assegnazioni. Tant'è che, all'indomani della predetta nota del 2003, veniva a consolidarsi la prassi in forza della quale si esigeva una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente, contenente la specifica indicazione della durata del contratto, sulla falsariga di quanto già previsto per i contratti di affitto.

Per quanto sopra, a fronte di annunciate difficoltà nell'adempimento dell'obbligo, segnatamente quanto alla forma scritta del contratto di comodato, stanno per essere avanzate ipotesi alternative, annunciate dalla stessa Agenzia delle dogane e condivise da questo Ministero, utili a soddisfare l'esigenza di garantire il riconoscimento del soggetto avente titolo all'agevolazione, senza tuttavia che questi sia tenuto a concludere per iscritto il contratto di comodato.

In questa direzione, peraltro, segnalo che il Governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio (comma 533-*bis*), che prevede la facoltà per gli agricoltori di comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, signor Vice Ministro, mi pare di capire che il Governo abbia ben chiara la situazione in tutti i suoi contorni. Ho a disposizione in questo momento alcuni degli emendamenti che sono stati presentati alla Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio. Vi sollecito quindi ad agire velocemente, pur con tutti i limiti che ci possono essere. La vera questione è legata ai costi: la registrazione di un contratto per un appezzamento di terreno di poche migliaia di metri quadri comporta costi spropositati quando per condurlo ed avere un campo coltivabile occorre sommarne qualche decina: stiamo parlando di accise, costi per la benzina, gasolio e tutto il resto.

Detto questo, mi rivolgo al Governo e insisto – per poi dichiararmi soddisfatto o non – sul tema dei controlli, perché mi spiace che alla fine molti ragionamenti siano condizionati dall'impostazione secondo cui «per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno». Nella realtà, se uno ha truffato, deve essere messo in condizione di non truffare più e anche, se necessario, sanzionato pesantemente; ma chi è corretto, onesto e lavora bene non può essere menomato nella propria capacità di fare imprenditoria agricola per colpa di qualche disonesto, perché questo è il ri-

schio che si corre. Se il Governo andrà in questa direzione sarò quindi soddisfatto. Certamente sono soddisfatto per l'attenzione mostrata dal vice ministro Olivero, anche se mi sarebbe piaciuto che fosse intervenuto oggi il Ministro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ALBANO, CALEO, BORIOLI, PEZZOPANE, FASIOLO, PAGLIARI, AMATI, ESPOSITO Stefano, LAI, ANGIONI, FAVERO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

con il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, viene regolato per il periodo 2014-2020 il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) uno dei 5 fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e l'occupazione;

il FEAMP sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevola l'accesso ai finanziamenti;

tramite FEAMP per il periodo 2014-2020 sono destinati all'Italia 537,3 milioni di euro;

considerato che tramite il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2015 e 10 agosto 2016 recanti «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria», sono stati stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a favore delle imprese di pesca a strascico che hanno effettuato il fermo biologico e hanno rispettato tutte le misure tecniche previste, ai sensi di quanto stabilito dal decreto direttoriale n. 10207 del 17 giugno 2016 che stabilisce i requisiti di ammissibilità alla misura di sostegno e relative modalità per richiedere l'accesso a tali misure,

si chiede di sapere per quali ragioni il Ministero non ha ancora provveduto a conferire le risorse stanziate con i richiamati decreti ministeriali a favore delle imprese di pesca a strascico che ne hanno fatto richiesta e in possesso dei requisiti, con particolare riferimento alle imprese di pesca della regione Liguria, già messe a dura prova dalla mancata assegnazione delle quote tonno e dalle ulteriori limitazioni del fermo biologico.

(3-03984)

CANDIANI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto ministeriale n. 454 del 2001 disciplina l'applicazione delle accise sui carburanti con aliquote ridotte in riferimento alla benzina e agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel punto 5 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico

sulle accise), impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli;

all'articolo 2 si individuano i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa per lo svolgimento delle attività agricole, nonché gli adempimenti loro richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio;

con la risoluzione n. 2/D del 19 marzo 2003 l'Agenzia delle dogane riconosce la possibilità di ammettere alla fruizione del beneficio, di cui al suddetto punto 5 della tabella A, anche i comodatari-conduttori, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti per il contratto di affitto, tra cui l'obbligo di allegare la documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente;

con una nota del 15 settembre 2017, l'Agenzia delle dogane è nuovamente intervenuta sul tema per chiarire i dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D, specificando che per accedere al beneficio fiscale sul carburante agricolo, il contratto di comodato dei terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione e quindi non sarà più possibile ottenere l'assegnazione di gasolio agricolo con contratto di comodato in forma verbale;

tale decisione ha avuto un notevole impatto sul settore agricolo, in relazione ai rilevanti aggravii burocratici ed ai costi derivanti dalla registrazione del contratto di comodato, a cui occorre aggiungere le disfunzioni che potranno derivare nel mancato allineamento con la regolamentazione del fascicolo tecnico, che prevede, in alcuni casi, la possibilità di utilizzare contratti di comodato verbale;

per la registrazione dei singoli contratti di comodato in forma scritta è previsto il pagamento di 200 euro per l'imposta di registro, nonché l'imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo), il cui importo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;

questi costi imprevisti rischiano di rendere impraticabile la via della registrazione dei contratti su proprietà molto piccole, come quelle pedemontane e prealpine. Infatti, spesso si tratta di appezzamenti che non raggiungono neanche i 2.000 metri quadri. Il costo eccessivo per la registrazione potrebbe causare un abbandono delle terre in quanto la resa economica di questi terreni già difficilmente copre le spese di gestione, tantomeno le spese di registrazione;

viene da chiedersi per quale motivo le dichiarazioni di cessione in comodato utilizzate a tal fine dall'anno 2001, anno di approvazione del decreto ministeriale n. 454, siano state sinora ritenute valide, pur essendo palesemente noto il loro utilizzo generalizzato al fine dell'assegnazione del carburante agevolato. Inoltre, il contratto di comodato verbale è la forma usata anche per inserire i terreni nei fascicoli aziendali degli imprenditori agricoli sulla base dei quali vengono erogati i premi comunitari (PAC e PSR), quindi è lecito aspettarsi che questa nota dell'Agenzia delle

dogane abbia ricadute anche sulla gestione delle domande inoltrate ad AGEA;

per capire l'impatto di questo nuovo orientamento dell'Agenzia delle dogane bisogna ricordare, ad esempio, che l'agricoltura prealpina si presenta disomogenea ed ha delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui, segnatamente, la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

questo *dietro front* dell'Agenzia delle dogane, dopo ben 14 anni dalla risoluzione n. 2/D del 2003, a parere dell'interpellante, risulta incomprensibile e potrebbe essere visto come un sistema per fare cassa sugli agricoltori, che ricavano da questi appezzamenti un reddito veramente irrisorio;

considerando le grandi difficoltà cui andrebbero incontro molte aziende agricole, qualora fossero costrette a redigere i contratti di comodato in forma scritta e a registrarli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, ognuno per competenza, assumere informazioni presso l'Agenzia delle dogane, affinché questa chiarisca su quali basi si è arrivati solo ora, dopo 14 anni di applicazione della risoluzione n. 2/D del 2003, a questa nuova interpretazione;

se non sia quanto mai necessario riesaminare la questione e, quindi, individuare una specifica soluzione, affinché la forma di contratto di comodato verbale risulti ancora coerente con l'agevolazione legata al gasolio agricolo.

(3-04142, già 2-00488)

